



Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Dirigenti
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri
A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Prorettore Vicario
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto:Decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217, recante modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) riunisce in un unico testo i principi, le regole e gli istituti fondamentali per il raggiungimento dell'obiettivo della digitalizzazione dell'attività amministrativa. Il decreto legislativo in oggetto, ultimo di una lunga serie di interventi legislativi che hanno modificato ed integrato il testo originario del 2005, definisce le attività digitali della pubblica amministrazione, i diritti digitali di cittadini e imprese e le caratteristiche ed il valore giuridico e probatorio degli atti digitali.

Le recenti modifiche puntano ad una maggiore flessibilità, in quanto saranno apposite *Linee guida*, predisposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), che specificheranno il contenuto delle norme da un punto di vista tecnico, permettendo il tempestivo adeguamento all'evoluzione tecnologica.

Con il nuovo decreto legislativo si cerca di garantire un maggiore impatto ed efficacia del Codice focalizzando i diritti di cittadini ed imprese e i corrispondenti obblighi delle amministrazioni pubbliche, prevedendo la figura del Difensore Civico Digitale Unico, e nuove soluzioni per incentivare il riuso del software, attraverso una piattaforma innovativa *developers.italia.it*, che ospiterà la comunità degli sviluppatori dei servizi pubblici italiani.

Nella presente nota si richiamano in sintesi le disposizioni del Codice, nella versione aggiornata dal decreto legislativo in oggetto.

Definizioni:

Formato aperto. Art. 1 comma 1 lett. l-bis. Si definisce formato aperto un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi.

Dati aperti. Art. 1 comma 1 lett. l-ter. Si definiscono dati aperti i dati accessibili e disponibili gratuitamente in rete in formati aperti e utilizzabili da chiunque, anche per fini commerciali, secondo i termini di una licenza aperta o di una previsione normativa, anche in formato disaggregato.

Domicilio digitale. Art. 1 comma 1 lett. n-ter. Si definisce domicilio digitale un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento europeo (Regolamento eIDAS - Regolamento UE 23 luglio 2014 n. 910).

Servizio in rete o on-line. Art. 1 comma 1 lett. n-quater. Si definisce servizio in rete qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica.

Documento informatico. Art. 1 comma 1 lett p. Si definisce documento informatico il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Identità digitale. Art 1 comma 1 lett. u-quater. Si definisce identità digitale la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale.

Firma elettronica. Art. 1 comma 1 lett. aa. Si definisce titolare di firma elettronica la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la sua creazione nonché alle applicazioni per la sua apposizione.

Linee guida. Art. 1 comma 1 lett. ff. Si definiscono *Linee guida* le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71.

Altri servizi di recapito certificato. L'art. 1, comma 1-ter prevede che, in alternativa alla PEC, è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Ambito di applicazione. L'art. 2 estende l'ambito dei soggetti obbligati, che adesso comprende, oltre tutte le pubbliche amministrazioni, anche i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico.

Si chiarisce che alcune disposizioni non si limitano ad imporre obblighi alle amministrazioni pubbliche ma hanno un ambito più generale, che riguarda anche i privati, e sono quelle relative al documento informatico, alle firme elettroniche, ai servizi fiduciari di cui al Capo II, alla riproduzione e conservazione dei documenti, al domicilio digitale, alle comunicazioni elettroniche e all'identità digitale.

Infine si elencano le fattispecie oggetto di una specifica deroga dall'applicazione del codice, tra le quali quelle in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché le comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. Per le attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale è prevista l'emanazione di un apposito DPCM.

Diritto all'uso delle tecnologie. Art. 3. La norma afferma il diritto del cittadino di usare, in modo accessibile ed efficace, nei rapporti con la pubblica amministrazione e gli altri soggetti gestori di servizi pubblici, le soluzioni e gli strumenti del Codice, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo.

Identità digitale e Domicilio digitale. Art. 3-bis. Si ribadisce il diritto di accedere ai servizi on-line tramite la propria identità digitale.

Si stabilisce che, attualmente, il domicilio digitale è obbligatorio solo per i professionisti e per gli imprenditori ed è facoltativo per i privati. Con un apposito DPCM il governo potrà stabilire la data a decorrere dalla quale il domicilio digitale sarà obbligatorio per tutti. Pertanto la disciplina attualmente vigente prevede che il privato cittadino può eleggere domicilio digitale e, in questo caso, le amministrazioni sono obbligate a comunicare con lui esclusivamente tramite il domicilio dichiarato. In assenza del domicilio digitale, fino alla data che verrà fissata nel DPCM, le amministrazioni pubbliche possono utilizzare i documenti informatici ed inviare ai cittadini privi di domicilio digitale una copia analogica di tali documenti sottoscritti, con firma autografa sostituita a mezzo stampa con una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile presso l'amministrazione.

Pagamenti con modalità informatiche. L'art. 5 prevede l'obbligo, per le amministrazioni, di ricevere i pagamenti loro spettanti in modalità elettronica tramite apposita piattaforma elettronica gestita dall'Agenzia per l'Italia digitale, che definirà le relative modalità con apposite *Linee guida*.

Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche. L'art. 5-bis, che non è stato modificato dal decreto legislativo in oggetto, prevede che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Utilizzo del domicilio digitale. L'art. 6 prevede che le comunicazioni elettroniche trasmesse al domicilio digitale producano, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente.

Con gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater vengono istituiti e disciplinati tre elenchi di domicili digitali:

- Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti;
- Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi;
- Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato.

Tutti gli elenchi sono liberamente consultabili on-line e contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale. Si specifica che le amministrazioni pubbliche non possono utilizzare i domicili digitali per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali.

Diritto ai servizi on-line. L'art. 7 prevede il diritto di fruire dei servizi on-line erogati dalle pubbliche amministrazioni, che devono provvedere alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti, nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie *Linee guida*.

Uso delle tecnologie nell'azione amministrativa. L'art. 12, che non è stato modificato dal decreto legislativo in oggetto, prevede che le pubbliche amministrazioni utilizzino nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni.

Formazione. L'art. 13 prevede che vengano attuate politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive.

Digitalizzazione e riorganizzazione. L'art. 15 promuove l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, prevedendo che le pubbliche amministrazioni provvedano a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle *Linee guida* che conterranno criteri e modalità di attuazione della riorganizzazione, prevedendo che ogni pubblica amministrazione dia conto annualmente di queste attività nella relazione sulla gestione del bilancio.

Responsabile per la transizione digitale. L'art. 17 prevede la creazione di un ufficio dirigenziale che si occupi dei processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta. L'ufficio avrà attribuiti compiti di coordinamento, sviluppo e gestione dei sistemi e dei servizi informatici, pianificazione e monitoraggio della sicurezza informatica, coordinamento degli adempimenti in materia di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale, accessibilità e interoperabilità.

Difensore civico digitale. L'art. 17 prevede l'istituzione presso l'AgID dell'ufficio del Difensore civico per il digitale, unico per tutte le amministrazioni, cui poter presentare segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione. Il difensore civico può invitare il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, pubblica le sue decisioni in un'apposita area del sito Internet istituzionale e segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.

Piattaforma nazionale per la trasformazione digitale. L'art. 18 prevede la realizzazione di una piattaforma dove verranno pubblicati, oltre al Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, i provvedimenti che ciascuna pubblica amministrazione intende adottare per l'attuazione dell'agenda digitale. Inoltre la piattaforma raccoglierà suggerimenti e proposte.

Validità dei documenti informatici. L'art. 20 stabilisce che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, il documento e la sua validità sono liberamente valutabili in giudizio. Le regole tecniche dei documenti informatici e della loro conservazione, nonché delle firme elettroniche vengono stabilite con le *Linee guida*.

Documenti analogici. L'art. 22 prevede che i documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, formati in origine su supporto analogico, hanno piena efficacia, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto. L'art. 23 dispone, viceversa, che le copie su supporto analogico di documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato oppure se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.

Viene introdotto il comma 1-bis all'art. 23-ter che prevede che la copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.

Firma digitale. L'art. 24 specifica che saranno le *Linee guida* a definire la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore, gli eventuali limiti d'uso e le modalità, anche temporali, di apposizione della firma. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.

Rilascio di firme digitali e conservazione dei documenti informatici. L'art. 34 prevede che le pubbliche amministrazioni possono scegliere di svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati oppure possono rivolgersi a prestatori di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata. Per la conservazione, parimenti, possono procedere all'interno della propria struttura organizzativa o possono affidarla, in modo totale o parziale, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati come conservatori.

Formazione di documenti informatici. L'art. 40 prevede che le pubbliche amministrazioni formino gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni del Codice e delle *Linee guida*.

Protocollo. L'art. 40-bis prevede l'obbligo di registrazione di protocollo delle comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali.

Sistema pubblico di ricerca documentale. L'art. 40-ter prevede lo sviluppo di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicità legale, trasparenza o a registrazione di protocollo e a consentirne l'accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto.

Fascicolo informatico. L'art. 41 prevede che si raccolgano in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento. Il fascicolo informatico può essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati, attraverso i servizi di rete secondo le disposizioni delle *Linee guida*. Il fascicolo informatico garantisce i diritti di accesso documentale e di accesso civico generalizzato e la conoscibilità dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento.

Conservazione ed esibizione dei documenti. L'art. 43 prevede che gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se conformi alle *Linee guida*. Se il documento informatico è conservato per legge da una pubblica amministrazione, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso. Pertanto le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con l'identità digitale.

Responsabile della gestione dei documenti. L'art. 44 prevede che il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni debba essere gestito da un responsabile e assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici. Il responsabile opera d'intesa con il dirigente responsabile della transizione digitale, il responsabile del trattamento dei dati personali e il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici.

Valore giuridico della trasmissione. L'art. 45 stabilisce che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la provenienza soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni. L'art. 47 prevede che le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengano mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.

Posta elettronica certificata. L'art. 48 affianca alla PEC altre soluzioni tecnologiche che possano equivalere alla notificazione per mezzo posta, che saranno individuate con apposite *Linee guida*.

Dati delle pubbliche amministrazioni. L'art. 50 afferma che i dati di norma vanno resi accessibili, fruibili e riutilizzabili sia dalle altre pubbliche amministrazioni che dai privati cittadini, fatte salve le esclusioni previste dalla legge e la protezione dei dati personali.

Piattaforma Digitale nazionale dati. L'art. 50-ter istituisce una Piattaforma Digitale Nazionale Dati per favorire la conoscenza e l'utilizzo delle informazioni e la condivisione dei dati detenuti dalle amministrazioni pubbliche e dagli altri organismi che erogano servizi pubblici. Per l'attuazione della Piattaforma, si prevede l'emanazione di un DPCM che identificherà i dati che le amministrazioni sono tenute a rendere disponibili.

Sicurezza informatica. L'art. 51 prevede le modalità per ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita e accesso non autorizzato ai dati. Le soluzioni tecniche verranno individuate con specifiche *Linee guida*.

Siti Internet delle pubbliche amministrazioni. L'art. 53 prevede che i siti internet istituzionali debbano avere determinate caratteristiche di accessibilità, semplicità di consultazione e completezza di informazione. La completezza comprende anche l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti nel decreto legislativo n. 33/2013 ed in altre norme di legge e la pubblicazione del catalogo dei dati e dei metadati e delle relative banche dati in possesso dell'amministrazione. Anche qui sono previste delle *Linee guida* che definiscono regole e modalità.

Basi di dati di interesse nazionale. L'art. 60 definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni omogenee la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni.

L'AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua e pubblica l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale.

Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). L'art. 62 definisce quale base di dati di interesse nazionale l'ANPR che gradualmente dovrebbe sostituire le anagrafi della popolazione residente tenute dai comuni. Anche l'elenco dei domicili digitali è destinato a confluire in ANPR non appena quest'ultima sarà completata.

Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'art. 62-bis definisce un'altra base di dati di interesse nazionale, la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) che è gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed ha la finalità di favorire la trasparenza e il controllo della spesa pubblica per lavori, servizi e forniture.

Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali (SPID). L'art. 64 prevede il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID). Lo SPID attribuisce a cittadini ed imprese una identità digitale che permette, insieme alla carta d'identità elettronica e alla carta nazionale dei servizi, di accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione con un sistema unico di credenziali. Come previsto all'art. 3-bis, in futuro l'identità digitale potrà essere obbligatoria, in quanto con apposito DPCM potrà essere stabilita la data a decorrere dalla quale i servizi pubblici on-line saranno erogati esclusivamente attraverso le identità digitali.

Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione. L'art. 64-bis prevede la fruizione dei servizi in rete tramite un punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, interoperabile con i diversi sistemi e servizi.

Istanze presentate per via telematica. L'art. 65 prevede la validità delle istanze e dichiarazioni presentate per via telematica. Le istanze sono valide se:

1. sottoscritte con firma digitale o con gli altri sistemi di firma stabiliti dalle *Linee guida*;
2. trasmesse attraverso il Sistema SPID;
3. sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità;
4. trasmesse dal domicilio digitale rilasciato previa identificazione del titolare, secondo modalità definite dalle *Linee guida*.

Carta d'identità elettronica. L'art. 66 disciplina la carta d'identità elettronica, che contiene i dati anagrafici, il codice fiscale ed altre informazioni utili, con caratteristiche e modalità che verranno definite da apposito DPCM. Anche per la carta nazionale dei servizi è prevista l'emanazione di un apposito regolamento.

Sia la carta d'identità elettronica che la carta nazionale dei servizi potranno essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni e per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

Acquisizione programmi informatici. L'art. 68 prevede che, per l'acquisizione dei programmi informatici, le amministrazioni valutino le diverse soluzioni disponibili, tra quelle elencate dalla norma (software libero, riutilizzo, software sviluppato in proprio, software con licenza d'uso). Il ricorso a software proprietario con licenza d'uso è consentita solo se risulta motivata l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperti.

Riuso. L'art. 69 prevede che le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati in proprio abbiano l'obbligo di renderli disponibili ad altre pubbliche amministrazioni. Per favorire il riuso, le amministrazioni rimangono titolari di tutti i diritti sui programmi e il codice sorgente e la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche vengono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID con proprie *Linee guida*.

Regole tecniche. L'art. 71 specifica che l'AgID adotterà le *Linee guida* contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del Codice. Le *Linee guida* divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID, con contestuale notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso modo possono essere aggiornate o modificate.

Sistema pubblico di connettività. L'art. 73 definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni.

L'AgID rende gratuitamente disponibili le specifiche delle interfacce tecnologiche, le *Linee guida*, le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilità del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni.

Gli scambi di documenti informatici nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.

Per un'analisi più approfondita si allega il testo aggiornato del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e si segnala che si può consultare la mappa online interattiva sviluppata dal Dott. Giovanni Pirrotta, responsabile dell'unità operativa Conservazione dei Documenti Informatici di questo Ateneo, all'indirizzo <http://www.visualcad.it>.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof.ssa Daniela Rupo